



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento del Consiglio degli stranieri o apolidi

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.84 del 20 dicembre 2006



PARTE PRIMA - Istituzione e Funzionamento	2
Art.1 - Istituzione del Consiglio degli stranieri o apolidi	2
Art.2 - Finalità	2
Art.3 - Sede	3
Art.4 - Mezzi e risorse finanziarie	3
Art.5 - Composizione	3
Art.6 - Competenze	3
Art.7 - Convocazione del Consiglio degli stranieri	3
Art.8 - Partecipazione alle attività del Comune	3
Art.9 - Durata, insediamento e scioglimento	3
Art.10 - Sostituzione dei membri	4
Art.11 - Presidente	4
Art.12 - Ufficio di Presidenza	4
Art.13 - Sedute	4
Art.14 - Regolamento interno	4
PARTE SECONDA - Elezioni	5
Art.15 - Requisiti degli elettori	5
Art.16 - Elenco elettori	5
Art.17 - Requisiti di eleggibilità	5
Art.18 - Indizione delle elezioni	6
Art.19 - Candidature	6
Art.20 - Moduli per la candidatura	6
Art.21 - Liste elettorali - modalità di presentazione e pubblicizzazione	7
Art.22 - Commissione elettorale per l'elezione del consiglio degli stranieri	7
Art.23 - Ufficio Elettorale comunale	7
Art.24 - Scheda elettorale	7
Art.25 - Seggio elettorale	8
Art.26 - Operazioni di voto	8
Art.27 - Certificato elettorale	9
Art.28 - consegna materiale al/ai presidente/i del seggio	9
Art.29 - Autentica delle schede	9
Art.30 - Proclamazione degli eletti	9
Art.31 - Norme transitorie e finali	9

PARTE PRIMA - Istituzione e Funzionamento

Art.1 - Istituzione del Consiglio degli stranieri o apolidi

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto Comunale è istituito il Consiglio degli stranieri extra UE o apolidi residenti nel Comune di Fucecchio, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. Il Consiglio è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dalle cittadine e dai cittadini stranieri extra UE o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art.2 - Finalità

1. Il Consiglio degli stranieri è organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale. E' altresì lo strumento attraverso il quale la Giunta ed il Consiglio sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
2. Il Consiglio degli stranieri costituisce il supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri residenti nel Comune, singoli o associati, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio degli stranieri costituisce un punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche della presenza degli stranieri nel Comune di Fucecchio, sotto i diversi aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi, allo scopo di favorire il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana.

Art.3 - Sede

1. Al Consiglio è garantito dal Comune l'utilizzo di locali dove svolgere normalmente la propria attività

Art.4 - Mezzi e risorse finanziarie

1. Il Consiglio degli stranieri si avvale di norma, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Bilancio annuale del Comune prevede le risorse necessarie al funzionamento del Consiglio degli stranieri.

Art.5 - Composizione

1. Il Consiglio è composto da 11 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

Art.6 - Competenze

1. Spetta al Consiglio degli stranieri deliberare, a maggioranza dei componenti, le proposte da presentare al Consiglio Comunale per la modifica del presente Regolamento.
2. Spetta del pari al Consiglio, a maggioranza dei presenti, approvare le proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale su qualunque materia, che debbono essere a tale scopo inviate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale è tenuto ad informare i Capigruppo Consiliari.

Art.7 - Convocazione del Consiglio degli stranieri

1. Il Consiglio degli stranieri è convocato dal Presidente:
 - . di propria iniziativa;
 - . su richiesta di tre membri dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 12;
 - . su richiesta di quattro componenti del Consiglio degli stranieri.
2. Il Consiglio degli stranieri o il suo Ufficio di Presidenza possono altresì essere convocati dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti del Consiglio Comunale.

Art.8 - Partecipazione alle attività del Comune

1. Il Presidente del Consiglio degli stranieri, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, partecipa in qualità di Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
2. Il Consigliere straniero aggiunto:
 - interviene nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale con gli stessi diritti, escluso quello di voto, dei consiglieri eletti;
 - può partecipare direttamente o delegando il Vice Presidente alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti;
 - è invitato regolarmente alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
3. Al Consigliere straniero aggiunto si intendono applicabili, in quanto compatibili, le norme del Regolamento del Consiglio comunale.
4. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari permanenti, al Consigliere aggiunto è corrisposto il gettone di presenza nella misura in cui spetta al Consigliere del Comune di Fucecchio
5. Al Consigliere straniero aggiunto è riservato un posto nella Sala consiliare.
6. Una rappresentante di sesso femminile, individuata dal Consiglio degli stranieri fra i propri membri, fa parte di diritto della Commissione Pari Opportunità del Comune.

Art.9 - Durata, insediamento e scioglimento

1. Il Consiglio degli stranieri dura in carica 5 anni.
2. Il Consiglio degli stranieri o apolide è insediato a seguito della proclamazione delle elette e degli eletti e resta in carica fino al suo rinnovo.
3. Il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, procede allo scioglimento del Consiglio degli stranieri nel caso in cui metà dei membri risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile

procedere alla surroga dei membri decaduti o dimissionari, oppure per motivi che non consentano il regolare funzionamento di tale organismo.

4. La prima seduta del Consiglio degli stranieri è convocata dal membro eletto con il maggiore numero dei voti che la presiede fino alla elezione del Presidente.

Art.10 - Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro del Consiglio degli stranieri che perda uno dei requisiti di cui al successivo Art. 17.

2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro del Consiglio degli stranieri, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa lista.

3. Qualora la lista risulti esaurita, il posto resosi disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto più votato tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza in caso di parità, alla lista meno rappresentata nel Consiglio. In caso di ulteriore parità, verrà nominato il candidato residente nel comune di Fucecchio da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.

Art.11 - Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio degli stranieri nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei componenti.

2. E' specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio degli stranieri e dell'Ufficio di Presidenza.

3. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio degli stranieri eletto col maggior numero di voti.

4. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli stranieri, partecipa in qualità di Consigliere straniero aggiunto alle sedute del Consiglio Comunale, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni.

Art.12 - Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre membri del Consiglio degli stranieri eletti dal Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza sono eletti nella prima seduta, subito dopo l'elezione del Presidente, a maggioranza semplice.

3. L'Ufficio di presidenza comunica alla Segreteria comunale il verbale relativo alla elezione del Presidente del Consiglio degli stranieri per la ratifica del Consigliere straniero aggiunto.

4. L'Ufficio di Presidenza approva l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio degli stranieri e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.

Art.13 - Sedute

1. Le sedute del Consiglio degli stranieri sono pubbliche, l'ordine del giorno degli argomenti in discussione è trasmesso per conoscenza al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed è depositato nella Segreteria comunale a disposizione della Giunta e dei capigruppo consiliari.

2. Alle riunioni del Consiglio degli stranieri possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio Comunale.

3. Le deliberazioni del Consiglio degli stranieri hanno carattere consultivo e/o propositivo e non sono vincolanti.

Art.14 - Regolamento interno

1. Il Consiglio degli stranieri approva un Regolamento con il quale disciplina le modalità di convocazione del Consiglio stesso, il quorum per la validità delle sedute, le eventuali articolazioni del Consiglio, i diritti e i doveri dei consiglieri, del Presidente, i criteri per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, le procedure di voto e ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio degli stranieri.

2. Il Regolamento di cui al comma 1) non può in alcun modo contrastare con la Costituzione, con la Legge, con lo Statuto comunale, con i regolamenti comunali, con il presente Regolamento e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa. Esso diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1):
le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri;
le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti;

PARTE SECONDA - Elezioni

Art.15 - Requisiti degli elettori

1. Sono elettrici ed elettori del Consiglio degli stranieri le cittadine e i cittadini che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di un paese straniero extra U.E. o "status" di apolide;
b) Carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo;
c) Aver compiuto il diciottesimo anno di età;
d) Essere iscritti all'anagrafe del Comune di Fucecchio con pratica perfezionata alla data di formazione dell'elenco degli elettori di cui al successivo articolo 16.
e) non essere in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana o di un paese dell'U.E.

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:
- del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
- della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

Art.16 - Elenco elettori

Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni la Commissione elettorale di cui all'art. 22, forma un elenco degli elettori e delle elettrici .

2. Per ogni iscritto devono essere indicati:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) l'indirizzo;

3. Il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio del Comune l'elenco definitivo degli elettori, distinto per maschi e femmine. Le liste elettorali devono intendersi chiuse alla data di formazione:

gli stranieri che vengono cancellati dall'anagrafe del Comune di Fucecchio con pratica perfezionata successivamente alla pubblicazione all'albo dell'elenco definitivo non devono essere depennati dall'elenco degli elettori e sono ammessi a votare;

gli stranieri che vengono iscritti nell'anagrafe del Comune di Fucecchio con pratica perfezionata successivamente alla pubblicazione all'albo dell'elenco definitivo non devono essere inclusi d'ufficio nell'elenco degli elettori;

gli stranieri che vengono iscritti nell'anagrafe del Comune di Fucecchio con pratica perfezionata successivamente alla pubblicazione all'albo dell'elenco definitivo sono ammessi a votare, purché in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15, su richiesta scritta da inoltrare al Sindaco. Il Sindaco o un suo delegato rilascia, sulla base delle risultanze anagrafiche, attestazione di ammissione al voto che deve essere consegnata al Presidente di seggio. Quest'ultimo provvede ad aggiungere l'elettore in calce alla lista.

4. Agli elettori sarà consegnato il certificato elettorale. Gli aventi diritto che non abbiano ricevuto il certificato, potranno richiederlo all'ufficio elettorale Comunale, ove restano depositati quelli non consegnati.

Art.17 - Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio degli stranieri coloro che

sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 15 e che inoltre:

- a) abbiano compiuto 18 anni alla data della presentazione della candidatura;
- b) siano iscritti in una anagrafe di un Comune italiano con pratica perfezionata alla data della presentazione della candidatura;
- c) non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali;

non siano destinatari di decreto di espulsione definitivo.

2. I requisiti di eleggibilità sono comprovati attraverso l'esibizione di:

passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;

carta di soggiorno o permesso di soggiorno o ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo;

certificazione di residenza;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i requisiti di cui alle lettere c), d).

Art.18 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del nuovo Consiglio degli stranieri sono indette dal Sindaco di norma entro il semestre di scadenza del Consiglio degli stranieri. Di norma fra l'indizione e la data dello svolgimento delle operazioni elettorali devono intercorrere almeno 90 giorni e non più di 120 giorni.

Contestualmente all'indizione, il Sindaco individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.

2. Nello stesso atto determina:

- la data delle consultazioni;
- il numero e la dislocazione dei seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura dei seggi.

3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

4. La disciplina di dettaglio per l'effettuazione dell'elezione del Consiglio degli stranieri è stabilita con atto del Sindaco da emanarsi almeno 30 giorni prima della data delle consultazioni in attuazione delle prescrizioni del presente regolamento e in osservanza dei principi della legislazione vigente.

Art.19 – Candidature

1. L'elezione dei componenti del Consiglio degli stranieri avviene sulla base di liste di candidati. Ciascuna lista deve essere accompagnata dal programma elettorale e deve essere composta da norma da candidati rappresentativi di più nazionalità.

2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 20 e non più di 40 firme. Le liste possono essere sottoscritte da cittadini stranieri extra U.E. o apolidi, maggiorenni, residenti nel comune di Fucecchio. Ogni sottoscrittore può sottoscrivere una sola lista. La firma deve essere autenticata nei modi e dai soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53; le liste che non avranno raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni o avranno superato il limite massimo non saranno ammesse.

3. Ogni lista deve prevedere, di norma, la presenza non inferiore ad un terzo di ciascuno dei due sessi e comunque, pena l'esclusione, la presenza di entrambi i sessi.

4. Per la presentazione delle liste è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

- Lista dei candidati;
- Dichiarazione di presentazione della lista;
- Programma elettorale;
- Certificazione attestante che i sottoscrittori della lista hanno i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
- Dichiarazioni autentiche, nei modi e dai soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, dell'accettazione delle candidature;
- Certificazione attestante che i candidati sono residenti in un Comune italiano con pratica di iscrizione anagrafica perfezionata;
- Modello del contrassegno della lista, in tre copie nei formati aventi il diametro di cm 10 per la riproduzione sui manifesti previsti dall'art. 21 e cm. 2 per la riproduzione sulle schede di votazione.

5. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 4 e non superiore a 11.

6. Le liste, redatte in lingua italiana, devono necessariamente indicare:

- Il simbolo e la denominazione della lista;
- Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.

7. Alle liste presentate è assegnato un numero corrispondente all'ordine di presentazione.

8. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90 e i documenti attestanti il possesso dei requisiti di eleggibilità, pena l'esclusione dalla lista.

9. La campagna elettorale è regolata dalla normativa vigente escluso l'obbligo di predisposizione di appositi tabelloni.

Art.20 – Moduli per la candidatura

1. La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dall'ufficio, riportanti il simbolo e relativa descrizione, la dichiarazione di presentazione, l'elenco dei candidati

(cognome, nome) con a fianco di ciascuno il numero progressivo. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini.

2. Dopo l'elenco dei candidati devono essere indicati i delegati di lista (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo). Infine sono apposte, in appositi spazi le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome, luogo data di nascita, residenza, gli estremi del documento di identificazione.

3. In calce al modulo verrà eseguita la certificazione per l'autenticazione delle firme e l'attestazione, da parte del Sindaco o suo delegato, che i sottoscrittori hanno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 19.

Art.21 – Liste elettorali – modalità di presentazione e pubblicizzazione

1. Le candidature devono essere presentate al Segretario del Comune o a dipendente del Comune da questi delegato dalle ore 9 alle ore 13, fra il 44° ed il 42° giorno antecedente la data della votazione. Al momento della presentazione, sulla lista viene apposta la data e l'ora.

2. La Commissione Elettorale, entro 5 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste sopra indicate, ne accerta la regolarità e provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ammissione o dell'esclusione delle liste e delle candidature.

3. I nominativi dei candidati ammessi sono resi noti agli elettori con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici tra il 15° ed il 10° giorno precedente quello della votazione.

Art.22 - Commissione elettorale per l'elezione del consiglio degli stranieri

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
dal Sindaco, che presiede o da chi legalmente lo sostituisce;
dal Segretario Generale, o suo delegato, il quale svolge anche funzioni di segretario della Commissione stessa;
dal Funzionario dei Servizi Demografici o suo delegato.

2. La Commissione elettorale:

- richiede all'Ufficiale di Anagrafe del Comune l'elenco dei cittadini stranieri extra U.E. o apolidi, residenti, maggiorenni alla data delle elezioni, per la formazione delle liste degli aventi diritto al voto;

- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;

- ammette o esclude le liste e le candidature;

- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;

- nomina i componenti del/dei seggio/i elettorale;

- effettua il riepilogo dei voti, raccogliendo i dati provenienti da seggi;

- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

3. Le riunioni della Commissione Elettorale, sono valide qualora siano presenti i due terzi dei componenti compreso il Presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale la decisione del Sindaco. Le decisioni della Commissione elettorale vengono affisse all'Albo Pretorio del Comune.

5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale contro qualsiasi decisione entro 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. A fronte di ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 5 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

6. I membri della Commissione elettorale per l'elezione del consiglio degli stranieri hanno diritto alla corresponsione di un gettone per ogni seduta nei limiti e nella misura in cui esso è riconosciuto ai membri della Commissione Elettorale Comunale.

Art.23 - Ufficio Elettorale comunale

1. Con determinazione del dirigente del Settore n. 1 è costituito, di norma entro dieci giorni dall'indizione delle elezioni, l'ufficio elettorale comunale per autorizzare il personale necessario per lo svolgimento delle operazioni relative all'elezione del consiglio degli stranieri. Con lo stesso atto si autorizza il personale necessario ad eseguire il lavoro straordinario, per la cui regolamentazione si rimanda alla disciplina contrattuale vigente in materia di straordinario elettorale.

Art.24 - Scheda elettorale

1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al

candidato prescelto, essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.
2. L'ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e, se necessarie, le istruzioni da distribuire ai presidenti di seggio contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.

Art.25 - Seggio elettorale

1. Al seggio elettorale spetta il compimento delle azioni di voto. Esso si compone da un Presidente e da almeno tre scrutatori, uno dei quali assume, su designazione del Presidente, le funzioni di segretario ed uno di vice Presidente
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 2 componenti.
3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata, incaricato dai delegati di lista attraverso apposita nomina da consegnare direttamente al Presidente del seggio fino al termine delle operazioni di voto e prima dell'inizio dello scrutinio.
4. I componenti del seggio sono nominati dalla Commissione elettorale di cui all'art. 22, di norma contestualmente all'approvazione degli elenchi degli elettori.
5. I membri del seggio vengono scelti preferibilmente fra i dipendenti comunali oppure attingendo all'albo dei presidenti o degli scrutatori.
6. Ai componenti del seggio dipendenti del Comune viene corrisposto il trattamento economico per la prestazione di lavoro straordinario, per la cui regolamentazione si rimanda alla disciplina contrattuale vigente in materia di straordinario elettorale; ai membri del seggio non dipendenti del comune viene corrisposto il compenso previsto dall'art. 1, comma 1 della legge 13 marzo 1980 n. 70, adeguato in base alla legge 4 aprile 1985 n. 117.
7. I compensi per i membri del/dei seggio/i sono a carico del bilancio comunale.

Art.26 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di un solo giorno, di norma di domenica, dalle ore 8 antimeridiane alle ore 22.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di :
passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana;
carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.
3. Ove possibile, al fine di agevolare l'opera di riscontro sulle liste, l'elettore presenta il certificato elettorale.
4. La mancata esibizione del certificato elettorale non comporta la non ammissione al voto. Spetta in ogni caso ai membri del seggio verificare, prima dell'ammissione al voto, che ogni elettore sia ricompreso nell'elenco ufficiale o sia in possesso dell'attestato di ammissione al voto di cui al comma 3 dell'art.16.
5. Al momento della restituzione della scheda votata da parte dell'elettore, un membro del seggio apporrà la sua firma sull'elenco degli elettori iscritti nella sezione in corrispondenza del nome e annoterà gli estremi del documento d'identità.
6. Gli elettori possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo, nello spazio preposto, il nome utilizzando le lettere dell'alfabeto in carattere latino e/o il numero corrispondente alla candidata o candidato.
7. L'elettore può votare per un solo candidato; nel caso in cui venga espressa più di una preferenza, il voto di preferenza deve intendersi nullo, ma resta valido il voto dato alla lista se le preferenze sono relative a due o più candidati della stessa lista. Nel caso in cui le preferenze si riferiscano a candidati di liste diverse è nullo anche il voto alla lista.
Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
8. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.
9. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.
10. A ciascuna lista spettano tanti seggi quanti sono i voti in proporzione riportati. La parte numerica intera che si ottiene moltiplicando i voti di lista per i seggi disponibili e dividendo per il totale dei voti validi, indica il numero dei seggi spettanti in prima battuta ad ogni lista. Se gli 11 seggi non sono assegnati tutti, i rimanenti vengono attribuiti alle liste che risultano avere i decimali maggiori, partendo dalle cifre più alte fino a concorrenza dei seggi rimasti. In caso di parità di decimali, acquista un seggio la lista che ha meno seggi già assegnati; se anche i seggi già assegnati sono pari, guadagna il seggio rimasto la lista i cui candidati hanno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze.
11. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.

Art.27 – Certificato elettorale

1. Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale e le spiegazioni circa le modalità di voto in varie lingue.

Art.28 – consegna materiale al/ai presidente/i del seggio

Il funzionario dei Servizi Demografici provvede affinché alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al/ai Presidente/i di seggio:

il bollo del Comune;

l'elenco degli elettori;

il pacco delle schede di votazione;

tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;

l'elenco degli scrutatori;

le urne e quant'altro occorre per la votazione (matite, cancelleria, ecc.).

Art.29 - Autentica delle schede

1. Subito dopo la consegna del materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'art. 16 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:

- la firma dello scrutatore;

- l'apposizione del timbro del Comune.

Art.30 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.

2. Sono eletti membri del Consiglio, le candidate e i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta a chi precede nel progressivo di lista.

3. La Commissione elettorale trasmette alla Segreteria comunale, per la presa d'atto, copia dei verbali contenenti i risultati.

Art.31 - Norme transitorie e finali

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale o di propria iniziativa o su proposta approvata a maggioranza dei componenti dal Consiglio degli stranieri.

3. Nel caso in cui il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative Comunali venga esteso anche alle cittadine ed ai cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, il Consiglio degli stranieri del Comune di Fucecchio decade, avendo perso la sua ragione di essere.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa elettorale in vigore in quanto applicabile.